



Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS)
Via Balbi, 2 – 16126 Genova

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

TRA

L'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (di seguito anche “il Committente”), con sede legale in Genova, Via Balbi, n. 5, C.F e P. IVA n. 00754150100, PEC diraas@pec.unige.it, in persona del Direttore in carica prof. Duccio Tongiorgi e del Responsabile Amministrativo Dott.ssa Ferrando Antonella, autorizzati alla stipula del presente contratto ai sensi del “Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità” e del “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna”

E

La Dott.ssa TONGIANI SARA, nat: _____ e residente in _____,
(di seguito anche “il **Prestatore/Lavoratore**
Autonomo),

congiuntamente anche per brevità definite “Parti”

PREMESSO

- a) che il Committente, verificata l'impossibilità di utilizzare personale dell'Ateneo in servizio, e avendo la necessità di attribuire un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto *attività di ricerca scientifica e di produzione di progetti di terza missione; ricerca nel Fondo Bertieri della Fondazione Novaro (Genova); organizzazione di una mostra su Claudio Bertieri; organizzazione di un convegno sugli archivi di persona*, dettagliatamente descritto nella scheda che fa parte integrante del presente contratto;
- b) che il Committente ritiene necessario per la realizzazione del medesimo incarico avvalersi dell'opera di un soggetto in possesso delle indispensabili e elevate conoscenze professionali che permettano lo svolgimento delle attività in autonomia;
- c) che il Committente, mediante delibera del Consiglio di Dipartimento DIRAAS del 10/06/2025, ha deliberato l'avvio di una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto le attività descritte sub a);
- d) che in data 11/09/2025 è stato pubblicato nell'Albo Informatico (web) dell'Università l'avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico;
- e) che la Commissione preposta all'esame delle domande e alla valutazione dei candidati ha proposto l'assegnazione dell'incarico alla **Dott.ssa TONGIANI SARA**;
- f) che la **Dott.ssa TONGIANI SARA** è in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

- g) che la **Dott.ssa TONGIANI SARA** risulta pertanto in possesso della professionalità necessaria e della competenza adeguata per eseguire l'attività di cui alla scheda progetto allegata;
- h) che la **Dott.ssa TONGIANI SARA** intende accettare l'incarico propostogli;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

1. L'incarico di lavoro autonomo è riferito alla specifica *attività* dettagliatamente descritta nella "scheda progetto", allegata al presente contratto di cui alla premessa a).

Art.2) AUTONOMIA CONTRATTUALE

1. Le sottoscritte Parti, espressamente e senza riserve, riferiscono l'oggetto del presente contratto e l'attività del prestatore al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

Art. 3) RESPONSABILE DEL PROGETTO E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Al fine di garantire il rispetto delle corrette modalità di espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto e al fine di valutare l'adempimento della prestazione di cui all'art.1, nonché per ogni relazione fra Committente e prestatore connessa al contratto, viene individuato quale "Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto" il **Prof. LUCA MALAVASI**, così come individuato nella "scheda".
2. In particolare, il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto è responsabile:
 - a) che la prestazione effettivamente resa, conformemente a quanto previsto degli artt. 2, 6, commi 1-3 del presente contratto, non si configuri come personale, continuativa e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
 - b) della verifica, anche periodica, a seconda della durata, che la prestazione sia svolta regolarmente, in relazione a quanto previsto dagli artt. 6, commi 4-9, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 5 del presente contratto;
 - c) della contestazione e della comunicazione alla struttura eventuali inadempimenti in relazione a quanto previsto dagli artt. 6, comma 6, 7 e 13 del presente contratto.
3. Il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto accetta la predetta responsabilità controfirmando il presente contratto.

Art. 4) DURATA DELL'INCARICO

1. L'incarico dovrà essere concluso entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sulla pagina "Amministrazione Trasparente" dell'Ateneo.
2. Il contratto non è rinnovabile. L'eventuale proroga dell'incarico originario, concordata per iscritto tra le parti, è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 5) COMPENSO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

1. Il compenso (lordo prestatore) è fissato in euro 10.019,82 (al lordo di ritenute previdenziali, fiscali e assistenziali a carico del prestatore; lordo ente 12.000,00 al lordo di ritenute previdenziali, fiscali e assistenziali a carico del prestatore e dell'Università e di iva se dovuta).
Il prestatore si impegna a dichiarare i redditi percepiti ai fini della tassazione INPS di cui alla L. 326/2003.
2. Il compenso è rapportato al valore della prestazione, prescindendo dal computo delle ore effettivamente impiegate per eseguirla.

3. Il compenso sarà liquidato a seconda della natura e durata della prestazione:
in un'unica soluzione a conclusione del contratto, dietro presentazione di relazione entro 30 gg. dal ricevimento della stessa - e attestazione da parte del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto che la prestazione è stata regolarmente eseguita.
4. Lo stesso Responsabile effettuerà una valutazione finale sull'attività svolta in relazione al presente incarico.
5. Indipendentemente dal termine apposto al presente contratto, qualora l'attività oggetto dello stesso sia correttamente ultimata prima della scadenza, il corrispettivo sarà dovuto per intero.
6. L'importo di cui al comma 1 è di regola comprensivo di tutto quanto spettante al prestatore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.
7. Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal prestatore in costanza di rapporto, non prevedibili o quantificabili nel momento del conferimento dell'incarico, purché debitamente motivate e autorizzate dal Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto, e connesse all'espletamento dell'incarico, saranno rimborsate se analiticamente documentate nei limiti previsti dal Regolamento Missioni di Ateneo in vigore, come risultanti da apposita distinta di addebito; l'ammontare del rimborso è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge a carico del collaboratore ed è aggiuntivo al compenso fissato per il presente incarico.

Art. 6) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE (OBBLIGHI DEL PRESTATORE)

1. L'esecuzione della prestazione avviene senza osservanza d'orario e il lavoratore autonomo è completamente svincolato dall'organizzazione gerarchica del committente.
Se per la natura dell'attività oggetto del contratto dovesse rendersi necessaria la presenza nei luoghi del committente, le modalità di accesso alla sede e di utilizzo degli strumenti tecnici eventualmente messi a disposizione dalla struttura stessa, tenuto conto della natura particolare dei compiti affidati devono essere concordate tra il prestatore e il committente per il tramite del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto.
2. Il lavoratore autonomo deve svolgere personalmente l'incarico affidatogli senza facoltà di sostituzione e/o delega a terzi.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, per esigenze organizzative, anche ai fini della sicurezza, l'eventuale presenza del prestatore nelle strutture dell'Ateneo non potrà eccedere i limiti orari di fruibilità delle strutture stesse, fatti salvi casi eccezionali stabiliti nel progetto e resi noti al Responsabile della struttura.
4. Il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto, verifica il corretto e puntuale adempimento della prestazione.
In caso di inerzia del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto, l'attività di verifica e controllo, di cui al presente comma, resta a carico del Committente.
5. Il prestatore garantisce un uso diligente e responsabile dei mezzi messi eventualmente a disposizione dall'Università e risponde degli eventuali danni arrecati e derivanti da causa ad esso imputabile.
6. Qualora il prestatore non proceda, nell'espletamento delle attività di cui all'art. 1, secondo le condizioni stabilite nel presente contratto, il Committente (l'Università) chiederà che il prestatore stesso vi si conformi entro dieci giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Committente (l'Università) potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 13.
7. Il prestatore è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.R. n. 1143 del 27.02.2015, "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal D.R. n. 497 del 16.12.2011 "Codice etico dell'Università degli Studi di Genova".

Art. 7) CLAUSOLA PENALE

1. In caso di ritardo nell'adempimento, fermo restando il diritto del Committente (Università) al risarcimento del danno ulteriore, il prestatore sarà sottoposto ad una penale pari a € 5,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine finale indicato all'art. 4.

Art. 8) OBBLIGO DI RISERVATEZZA E RISULTATI

1. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Università. Pertanto, il prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Università ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Università. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed il prestatore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.
2. Qualora vi siano apporti originali o invenzioni brevettabili tutti i diritti di utilizzazione economica spettano all'Università. Al prestatore, oltre al riconoscimento del diritto morale d'autore o di inventore, spetterà un equo premio, secondo quanto stabilito nel Regolamento universitario in materia di brevetti.
3. Il prestatore, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101., è individuato dal Titolare del trattamento quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati, e deve assicurare l'osservanza delle istruzioni di cui all' Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali e relative istruzioni – modello, disponibile all'indirizzo <https://intranet.unige.it/privacy>.
4. Ai fini dell'espletamento dell'incarico il prestatore è tenuto ad osservare l'assoluto riserbo a proposito di fatti, di informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
5. Le informazioni oggetto dell'incarico non potranno in alcun modo essere cedute a terzi salvo eventuale consenso scritto rilasciato dall'Ateneo. Il risultato dell'attività deve perciò restare di appannaggio esclusivo dell'Università con divieto per il prestatore di farne uso personale.

Art. 9) ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DI TERZI

1. Il lavoratore autonomo è libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto, ed in particolare con l'obbligo della riservatezza; inoltre, l'attività non deve porsi in alcun modo in conflitto di interessi con l'attività svolta a favore dell'Università.
2. L'attività a favore di terzi svolta in violazione di quanto disposto dal comma precedente può dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 10) TUTELA DELLA GRAVIDANZA, MALATTIA ED INFORTUNIO

1. Nei casi di maternità, malattia e infortunio si applicano le disposizioni e le tutele stabilite dalla normativa vigente secondo le modalità e i termini indicati per le ipotesi ivi previste.

Art. 11) COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ove non prevista la copertura INAIL, sono a carico del prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività. Sono, in ogni caso, a carico del prestatore quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.
2. Il prestatore esonera l'Università da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

Art. 12) PREVENZIONE E SICUREZZA

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 1, secondo periodo, l'Amministrazione si impegna a informare il consulente circa i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e circa le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, attraverso il documento unico di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008.

Art. 13) RISOLUZIONE E RECESSO

1. Entrambe le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa. Il prestatore può recedere dal contratto, dandone comunque preventiva e tempestiva comunicazione, senza arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto
2. Il Committente/L'Università ha facoltà di recedere (mediante raccomandata a.r.), con preavviso di almeno 30 giorni, senza che ciò produca a favore del prestatore alcun diritto al risarcimento del danno.
3. In ogni caso, il Committente/L'Università liquiderà al lavoratore autonomo il compenso in proporzione all'attività effettivamente svolta, risultante da attestazione del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto.
4. Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento o la violazione delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova di cui al D.R. n. 1143/2015, e del Codice etico dell'Università degli Studi di Genova di cui al D.R. n. 497 del 16.12.2011, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss. del Codice Civile.

Art. 14) INCOMPATIBILITA'

1. Il prestatore dichiara di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 15) MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

1. Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.

Art. 16) FORO CONVENZIONALE

1. Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

Art. 17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE

1. Il trattamento dei dati personali del collaboratore avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
2. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 14.03.2013 n. 33 in materia di trasparenza, il curriculum del Collaboratore sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 18) CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente pattuito, le Parti rinviando agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile per le attività continuative senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 409, n. 3 del C.p.C., nonché alla disciplina vigente in materia in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Art. 19) REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull'Imposta di Registro.

Art. 20) DIVIETI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE)

1. In base all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
2. Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, comma 49 e 50 della legge n. 190/2012"), "ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione,

l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico".

Genova,

Il lavoratore autonomo
Dott.ssa SARA TONGIANI

La Segretaria Amministrativa Diraas
Dott.ssa Antonella Ferrando

Per accettazione esplicita di quanto previsto dall'art. 3
Il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto
Prof. Luca Malavasi

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Duccio Tongiorgi

La sottoscritta **SARA TONGIANI**, qualora i dati dallo stesso forniti rientrino fra le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 679/2016, "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" (cosiddetti dati "sensibili" previsti dal D.lgs n. 196/2003), autorizza l'Università degli Studi di Genova al loro trattamento ed alla loro eventuale comunicazione a terzi al fine di adempiere ad obblighi imposti dalla legge, da regolamenti o da normative comunitarie.

Il lavoratore autonomo
Dott.ssa SARA TONGIANI

Il prestatore dichiara, altresì, di aver preso visione di:

- *Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali e relative istruzioni – modello*, disponibile all'indirizzo <https://intranet.unige.it/privacy>
- D.R. n. 1143 del 27.02.2015 "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università di Genova", disponibile all'indirizzo: <https://unige.it/regolamenti/>

Il lavoratore autonomo
Dott.ssa SARA TONGIANI

SCHEDA PROGETTO

Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto: Luca Malavasi
Obiettivo del progetto: ricerca nel Fondo Bertieri della Fondazione Novaro (Genova); organizzazione di una mostra su Claudio Bertieri; organizzazione di un convegno sugli archivi di persona.
Oggetto della prestazione: attività di ricerca scientifica e di produzione di progetti di terza missione.
Descrizione dettagliata della prestazione: • analisi e studio del Fondo Bertieri ospitato presso la Fondazione Novaro • produzione scritta, di carattere saggistico, in merito all'archivio • organizzazione di una mostra (ottobre 2025) dedicata alla figura di Claudio Bertieri • Organizzazione (fine ottobre) di un convegno sul tema degli archivi e, in particolare, degli archivi persona
Competenze richieste al prestatore: • Comprovata esperienza professionale nell'ambito della ricerca d'archivio • Comprovata esperienza professionale nell'ambito della ricerca scientifica nei settori visivo e audiovisivo • Dottorato di ricerca
Durata del progetto: Sei mesi
Compenso: <u>(non si applica nel caso un dipendente dell'Ateneo risponda alla ricognizione interna)</u> L'importo massimo a disposizione per l'incarico è di euro 12.000,00 lordi comprensivo di tutti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del percipiente e dell'Università e di iva se dovuta. La spesa graverà sul progetto U-Gov cod. 100017-2025-LM-ALTRIPRIVN_002. Il compenso presunto lordo prestatore, calcolato applicando il regime fiscale più elevato e i costi aziendali derivanti, potrà variare da un importo minimo di euro 9.071,60 a un importo massimo di euro 11.764,71. Si precisa che gli importi lordi indicati sono presunti e potranno subire variazioni a seconda del regime fiscale dei vincitori e dei costi azienda collegati.
Natura Fiscale della prestazione: <u>(non si applica nel caso un dipendente dell'Ateneo risponda alla ricognizione interna)</u> • <i>Contratti che hanno per oggetto una prestazione unica a esecuzione pressoché istantanea (carattere episodico quali studi, consulenze etc) e nell'ambito dei quali il committente effettua il controllo del solo risultato che si propone di ottenere: lavoro autonomo – redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l, D.P.R. 917/86 TUIR);</i> ○ <i>lavoro autonomo - redditi di lavoro autonomo- professionisti abituali (art. 53, comma 1, D.P.R. 917/86 TUIR)</i>

Firmato il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto

firmato digitalmente